



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fenix Consorzio Stabile Scarl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni e Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 9;

***contro***

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria *ex lege* in Campobasso, via Insorti d'Ungheria, 74;

***nei confronti***

Bulfaro S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Gaetano Esposito e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Nitrex S.r.l., Gieffe Costruzioni S.r.l. e C.G.A. S.r.l., non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento prot. CDG-725800-P del 18 dicembre 2019 con cui è stata disposta l'aggiudicazione dell'«*Accordo quadro triennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di viadotti, suddiviso in n. 3 Lotti. Lotto 3 – Coordinamento Adriatica/Area Compartimentale Molise – Viadotti Regione Molise. Codice CIG: 77085776F9*» in favore del raggruppamento temporaneo di imprese Bulfaro S.P.A. - Nitrex S.R.L. - Gieffe Costruzioni S.R.L. - C.G.A. S.R.L. e della nota prot. 726757 di data 18 dicembre 2019 con cui è stato comunicato il suddetto provvedimento;

b) del verbale della seduta pubblica di gara n. 3 del 30 maggio 2019 all'esito del quale la Commissione ha deliberato la proposta di aggiudicazione della suddetta gara in favore del raggruppamento temporaneo di imprese Bulfaro S.P.A. - Nitrex S.R.L. - Gieffe Costruzioni S.R.L. - C.G.A. S.R.L.;

c) del verbale della 1° seduta riservata del 4/12/2019 nonché della successiva nota ANAS prot. 694500 del 5/12/2019 con i quali è stato richiesto al raggruppamento temporaneo di imprese Bulfaro S.P.A. - Nitrex S.R.L. - Gieffe Costruzioni S.R.L. - C.G.A. S.R.L. di rimodulare i costi della manodopera indicati in sede di offerta computandoli sulla base dell'importo a base d'asta come richiesto dal Disciplinare anziché sulla base dell'importo al netto del ribasso offerto;

d) del verbale della 2° seduta riservata del 13/12/2019 con il quale la Commissione, all'esito dell'esame della documentazione integrativa presentata dall'ATI Bulfaro, ha dichiarato di ritenere congrui i costi della manodopera dichiarati dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta economica;

e) di ogni altro atto a questi annesso, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi la proposta di aggiudicazione e il contratto d'appalto ove medio tempore stipulato;

nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante conseguimento

dell'aggiudicazione e del contratto previa declaratoria di sua inefficacia ove *medio tempore* stipulato, ovvero, in subordine, per equivalente monetario, nella misura che verrà meglio quantificata in corso di causa.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11 febbraio 2020,

per l'annullamento, oltre che dei precedenti atti e provvedimenti,

f) del verbale della seduta pubblica di gara n. 2 del 30 maggio 2019 nella quale è stato comunicato l'elenco dei soggetti ammessi alle successive fasi della procedura;

g) del verbale della seduta pubblica di gara n. 3 del 04 dicembre 2019 all'esito del quale la Commissione ha deliberato la proposta di aggiudicazione della suddetta gara in favore del raggruppamento temporaneo di imprese Bulfaro S.P.A. - Nitrex S.R.L. - Gieffe Costruzioni S.R.L. - C.G.A. S.R.L.;

h) del verbale della 1° seduta riservata del 4 dicembre 2019 nonché della successiva nota ANAS prot. 694500 del 5/12/2019 con i quali è stato richiesto al raggruppamento temporaneo di imprese Bulfaro S.P.A. - Nitrex S.R.L. - Gieffe Costruzioni S.R.L. - C.G.A. S.R.L. di rimodulare i costi della manodopera indicati in sede di offerta computandoli sulla base dell'importo a base d'asta come richiesto dal Disciplinare anziché sulla base dell'importo a base d'asta al netto del ribasso offerto;

i) del verbale della 2° seduta riservata del 13 dicembre 2019 con il quale la Commissione, all'esito dell'esame della documentazione integrativa presentata dall'ATI Bulfaro, ha dichiarato di ritenere congrui i costi della manodopera dichiarati dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta economica;

l) di ogni altro atto a questi annesso, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi la proposta di aggiudicazione e il contratto d'appalto ove *medio tempore* stipulato;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A. e della Bulfaro S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Daniele Busico e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Con bando di gara spedito per la pubblicazione in data 10 gennaio 2019 ANAS S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l'affidamento di un <<Accordo quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti lungo le Strade Statali della Regione Molise, compresi i viadotti "Molise I", "Molise II" lungo la S.S. 647 "Fondo Valle di Biferno">>, suddiviso in tre lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nella seduta pubblica del 4 dicembre 2019, la Commissione di gara ha redatto la graduatoria finale delle offerte: al primo posto si è collocato il raggruppamento temporaneo di imprese Bulfaro S.P.A. - Nitrex S.R.L. - Gieffe Costruzioni S.R.L. - C.G.A. S.R.L., d'ora innanzi solo RTI Bulfaro, (con un punteggio pari a 84,772 punti) e al secondo posto la Fenix Consorzio Stabile Scarl, d'ora innanzi solo Consorzio Fenix (con un punteggio pari a 80,550 punti).

Nella medesima seduta, la Commissione ha deliberato di procedere alla proposta di aggiudicazione a favore del RTI Bulfaro, condizionata alla previa positiva verifica dei costi della manodopera *ex art.* 95, comma 10, del Codice.

Con nota prot. n. 694500 in data 5 dicembre 2019, quindi, ANAS ha trasmesso una richiesta di chiarimenti al RTI Bulfaro per avere rilevato una discrasia tra la percentuale inerente ai costi della manodopera dichiarati (26,55%) ed il dato ricavantesi dalla tabella allegata (€3.476.352,00).

Con nota del 12 dicembre 2019 la mandataria Bulfaro S.p.A. ha riscontrato la richiesta di chiarimento dell'ANAS, precisando che i costi della manodopera erano stati calcolati in termini percentuali rispetto all'importo dell'appalto epurato dagli oneri della sicurezza e del ribasso offerto, ottemperando poi alla richiesta di ANAS di prendere come riferimento per il calcolo del costo della manodopera <<l'importo contrattuale>> (ovvero l'importo posto a base d'asta depurato dei soli oneri della

sicurezza) pari a €18.200.000,00. A tal fine il RTI Bulfaro ha allegato una tabella inerente ai costi della manodopera rapportati stavolta all'importo di € 18.200.000,00 (al netto quindi del ribasso offerto).

Condivisi i chiarimenti forniti dal RTI Bulfaro, ANAS ha disposto in suo favore l'aggiudicazione definitiva della commessa.

Con ricorso depositato il 29 gennaio 2020, il Consorzio Fenix ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento prot. CDG-725800-P del 18 dicembre 2019 con cui è stata disposta l'aggiudicazione in favore del RTI Bulfaro.

Ha dedotto, in via generale, i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli art. 95, co. 10 e 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 14 e 17 del Disciplinare. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A., nonché del principio di parità di condizioni degli offerenti. Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto; 2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. c) e c-ter), del D.Lgs. 50/2016 nonché delle Linee Guida ANAC n. 6. Violazione della *lex specialis* di gara. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, nonché di parità di trattamento tra i concorrenti. Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto. Contraddittorietà. Perplessità dell'azione amministrativa e irragionevolezza manifesta.

Nello specifico, le censure dedotte da parte ricorrente sono le seguenti.

Col primo motivo deduce che l'aggiudicataria avrebbe operato, successivamente alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte della Commissione,

a) una inammissibile modificazione postuma della propria offerta economica in relazione al costo della manodopera, incrementato dall'importo di € 3.476.352,00 inizialmente indicato ad €4.831.252,80, con una differenza in aumento pari dunque all'importo di € 1.354.900,00 corrispondente ad oltre il 40% dell'importo inizialmente indicato;

b) una illegittima sostituzione della tabella giustificativa del costo della manodopera inizialmente inserita nel modello Allegato 4 al Disciplinare, utilizzato

per la formulazione dell'offerta economica, con una "nuova tabella" giustificativa nella quale avrebbe inammissibilmente modificato non solo il costo complessivo della manodopera inizialmente indicato, ma anche i costi previsti in relazione a ciascuna tipologia di risorsa impiegata, nonché il numero di unità di personale da utilizzare nell'esecuzione dell'appalto incrementato da 24 a 33;

c) un illegittimo inserimento di quattro nuove tabelle giustificative, illustranti il costo della manodopera stimato in relazione a ciascuna delle quattro imprese costituenti il Raggruppamento.

Col secondo motivo la parte ricorrente deduce che la Bulfaro S.P.A., mandataria del RTI Bulfaro, sarebbe incorsa in gravi inadempienze nella fase di esecuzione di un appalto affidato dalla stessa ANAS (contratto "PSL 25/17 n. 2966172 – S.S. 4 Lavori di ripristino dei danni causati dal sisma e di miglioramento sismico dei viadotti tra il km. 147+896 ed il km. 148+818") sfociate nell'avvio di un procedimento di risoluzione in danno per grave inadempimento: tale circostanza avrebbe dovuto indurre ANAS a disporre l'esclusione dalla gara della Bulfaro S.p.a..

Si sono costituite ANAS S.p.a. e la controinteressata Bulfaro S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI Bulfaro, per chiedere il rigetto del gravame.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 11 febbraio 2020, la parte ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe, unitamente a quelli già gravati, deducendo in via generale: 3) Violazione e falsa applicazione degli art. 95, co. 10 e 83, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 14 e 17 del Disciplinare. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A.,

nonché del principio di parità di condizioni degli offerenti. Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di istruttoria e di motivazione, falso presupposto; 4) Violazione della *lex specialis* di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 94 e 95 del

D.Lgs. 50/2016. Nonché degli artt. 18.1 e 21 del Disciplinare di Gara. Impossibilità e inaffidabilità tecnica dell'offerta. Violazione della *lex specialis* di gara. Difetto di istruttoria e falso presupposto. Eccesso di potere.

In estrema sintesi, col terzo motivo la parte ricorrente ha ribadito e sviluppato le doglianze già dedotte col primo motivo di ricorso; col quarto motivo ha dedotto che nessuno degli operatori economici che fanno parte del RTI Bulfaro ha assunto l'impegno di eseguire le lavorazioni di cui alla categoria OS21 oggetto d'appalto con la conseguenza che lo stesso RTI Bulfaro avrebbe dovuto essere escluso dalla gara; col quinto motivo ha dedotto che il RTI Bulfaro avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura – e comunque non risultare aggiudicatario della stessa – anche in ragione della oggettiva impossibilità ed inaffidabilità tecnica della sua proposta.

Con ricorso incidentale escludente depositato il 17 febbraio 2020, la Bulfaro S.p.A. ha dedotto l'inammissibilità e/o incompletezza e/o irregolarità dell'offerta economica prodotta dal Consorzio Fenix, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, 3 del Dlgs n. 50/2016 e degli artt. 17 e 21 e 22 del Disciplinare, eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e falso presupposto: il Consorzio Fenix avrebbe compilato (tra l'altro in modo parziale, omettendo l'indicazione della percentuale per spese generali relativa ad ogni singola voce), solo 4 delle 24 voci previste nella Tabella B, relativa alle spese generali.

Fissato il merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm., all'udienza del 10 giugno 2020 la causa è stata introitata per la decisione.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Occorre premettere che per espressa previsione dell'Allegato 4 al Disciplinare di gara i costi della manodopera devono essere indicati nell'offerta economica calcolandoli sulla base dell'importo a base d'asta e non sulla base dell'importo offerto dal concorrente.

Al paragrafo 17 il Disciplinare di gara nell'individuare le prescrizioni alle quali i concorrenti devono attenersi nella formulazione dell'offerta economica

espressamente stabilisce che quest'ultima, fra gli altri elementi, deve contenere la <<stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, fornendo altresì la tabella giustificativa costi della manodopera debitamente compilata>>.

Al riguardo, il modello di offerta economica (Allegato 4 al Disciplinare) espressamente prevede che il concorrente, in aggiunta alla dichiarazione del ribasso percentuale offerto (in cifre ed in lettere), fornisca la stima dei costi della manodopera sotto forma di <<percentuale del % -in cifre- ( per cento- in lettere) rispetto all'importo al netto del ribasso offerto, depurato dagli oneri di sicurezza e che tali costi risultano congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto[...]>>.

La modalità di calcolo della percentuale da inserire nell'offerta economica è ancor più chiaramente e univocamente precisata nel richiamo a piè di pagina della pagina 5 del citato Allegato 4 al Disciplinare: <<(\*) Si precisa che trattandosi di Accordo Quadro "l'importo netto contrattuale" è pari all'importo a base d'asta depurato degli oneri per la sicurezza, al quale pertanto non dovrà applicarsi il ribasso offerto>> e ciò allo scopo di ottenere una indicazione <<coerente con l'importo totale determinato nell'allegata "TABELLA GIUSTIFICATIVA COSTI MANODOPERA INDICATI IN SEDE DI OFFERTA">>.

Ciò posto, correttamente l'ANAS ha trasmesso una richiesta di chiarimenti al RTI Bulfaro per avere rilevato una discrasia tra la percentuale inerente ai costi della manodopera dichiarati (26,55%) ed il dato in termini assoluti rilevato dalla tabella A dell'offerta del RTI Bulfaro (€3.476.352,00).

Con la già richiamata nota del 12 dicembre 2019, Bulfaro S.p.A. ha riscontrato la richiesta di chiarimento dell'ANAS relativa ai costi della manodopera, ammettendo che gli stessi – nella formulazione dell'offerta economica - erano stati calcolati in termini percentuali rispetto all'importo dell'appalto ridotto degli oneri della sicurezza e del ribasso offerto e non in conformità a quanto stabilito dall' Allegato



4 al Disciplinare.

Ottemperando alla richiesta di ANAS di prendere come riferimento per il calcolo del costo della manodopera <<I'importo contrattuale>> (ovvero l'importo posto a base d'asta depurato dei soli oneri della sicurezza) pari a €18.200.000,00, il RTI Bulfaro ha allegato una tabella inerente ai costi della manodopera rapportati all'importo di €18.200.000,00 (al netto quindi del ribasso offerto), modificando inammissibilmente l'offerta economica.

Infatti, dall'esame della documentazione allegata alla nota del 12 dicembre 2019 emerge che il RTI Bulfaro

- ha modificato l'offerta economica già esibita al seggio di Gara in relazione alla componente del costo della manodopera, ricalcolando tale costo che è stato incrementato dagli €3.476.352,00 inizialmente previsti ad €4.831.252,80 con un rilevante e non trascurabile aumento pari a complessivi €1.354.900,00, ciò al fine dichiarato di mantenere inalterata la percentuale di incidenza del costo della manodopera già indicato in sede di prima offerta economica;

- ha sostituito le tabelle giustificative di tali costi, modificando altresì le unità di personale da impiegare nell'esecuzione dell'appalto e portando le maestranze da utilizzare nell'esecuzione dell'appalto da 24 a 33 unità.

Il chiarimento offerto dal RTI Bulfaro è quindi passato per un sostanziale mutamento dell'offerta economica (di cui l'Allegato 4, comprensivo anche della tabella A fa indiscutibilmente parte) operato in violazione del principio di immodificabilità della stessa.

Occorre infatti precisare che la *lex specialis*, in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, come sostituito dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, prevede, quale elemento costitutivo dell'offerta da presentare per la partecipazione alla gara, l'indicazione dei costi della manodopera. Non coglie quindi nel segno la circostanza che la percentuale di incidenza della manodopera rispetto al valore contrattuale dell'appalto non sia stata cambiata dall'aggiudicataria in sede di chiarimenti: l'indicazione sintetica dell'incidenza del

costo della manodopera, espressa in percentuale, non può infatti prescindere dall'esatta individuazione in termini assoluti dei costi della manodopera e delle maestranze impiegate, concentrandosi invero su detti ultimi valori i controlli di congruità ed adeguatezza da parte della commissione di gara.

Ne consegue che, ottenendosi una modifica siffatta, si è al di fuori dell'ambito di modificazione dell'offerta consentito dal principio giurisprudenziale –che qui si ribadisce- per il quale, in sede di verifica dell'anomalia, sono modificabili le giustificazioni, ed in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, sempre che resti ferma l'entità dell'offerta economica, in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta (cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 10 ottobre 2017, n. 4680).

Qualora infatti l'offerta economica sia variata nel suo importo finale all'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, essa va esclusa, in quanto ottenuta modificando l'offerta formulata *ab initio*.

Ha quindi errato la Commissione di gara nella seduta riservata del 13 dicembre 2019, una volta esaminati i chiarimenti forniti dal RTI Bulfaro, a ritenere che gli stessi fossero adeguati, per l'effetto, deliberando la congruità dei costi della manodopera dichiarati dal concorrente in sede in presentazione dell'offerta economica. Avrebbe invece dovuto disporre l'esclusione del RTI Bulfaro dalla procedura di gara.

L'accoglimento del primo mezzo di gravame, pienamente satisfattivo dell'interesse dedotto in ricorso, consente di assorbire l'esame del secondo motivo, dei motivi aggiunti e dell'eccezione di tardività di questi ultimi sollevata dalla controinteressata.

Occorre quindi esaminare il ricorso incidentale presentato dal RTI Bulfaro: esso è infondato.

Secondo la ricorrente incidentale, il Consorzio Fenix avrebbe disatteso e violato le prescrizioni contenute nella *lex specialis*, compilando in modo parziale (e

omettendo l'indicazione della percentuale per spese generali relativa ad ogni singola voce) la Tabella B allegata al Disciplinare recante <<*Schema per la giustificazione dell'aliquota per spese generali*>>, facente parte integrante dell'offerta economica.

E' vero che dall'esame della documentazione emerge che il Consorzio Fenix non ha compiutamente compilato la Tabella B allegata al Disciplinare, ma ciò non ridonda in vizio dell'offerta economica che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dalla gara.

Infatti occorre osservare che la funzione della Tabella B è limitata alla sola fase eventuale di verifica dell'anomalia dell'offerta ed il suo contenuto non incide sull'offerta economica, la quale, invece, andava resa compilando il diverso e più volte citato Allegato 4 denominato <<*Dichiarazione di offerta economica*>>.

Ciò si desume dall'esame dell'art. 17 del Disciplinare secondo il quale <<*Nella sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti ANAS, il Concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 4 e contenente i seguenti elementi: a) ribasso unico percentuale offerto rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto; c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, fornendo altresì la tabella giustificativa costi della manodopera debitamente compilata e producendo copia della tabella ministeriale di riferimento scaricabile dal sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14*

*http://www.lavoro.gov.it; d) “TABELLA “B” (Allegato 5) compilata, tra l’altro, con l’indicazione specifica dei costi relativi alle migliorie offerte.>>*

Come rilevato dalla difesa della ricorrente e dell’ANAS, dalla lettura sistematica del Disciplinare si può quindi dedurre come gli elementi a) b) e c) devono essere indicati nell’Allegato 4 (recante l’offerta economica) mentre la TABELLA B costituisce l’Allegato 5 il cui contenuto viene rilevato dalla Commissione solo in caso di attivazione della verifica dell’anomalia.

A conferma di quanto sopra soccorre la previsione a pag. 64 del Disciplinare: <<*Spese generali. Le Spese Generali dell’Accordo Quadro devono fare riferimento all’intera durata dell’Accordo ed all’intero importo a base di appalto. Inoltre, ai fini della verifica dell’anomalia devono essere indicate le Spese Generali e, quindi, il relativo importo totale previsto per lo “Schema rappresentativo dei lavori in appalto”>>*

Ne consegue che nella valutazione dell’offerta del Consorzio Fenix l’operato della Commissione risulta esente dalla censura dedotta e nessuna sanzione espulsiva può essere invocata a carico della ricorrente, con conseguente infondatezza del ricorso incidentale presentato dal RTI Bulfaro.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara.

Da tale esito discende, poi, l’automatica esclusione dalla procedura del RTI aggiudicatario, atteso che sono emersi, in questa sede, profili di modifica dell’offerta presentata in occasione della gara.

Alla luce delle evidenze processuali in atti, si può prescindere dalla richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto e anche dalla domanda di risarcimento del danno per equivalente potendo il consorzio ricorrente ancora conseguire integralmente il bene della vita perseguito nel presente giudizio. Infatti, nel caso di specie, né l’Ente resistente né la controinteressata deducono in giudizio l’intervenuta stipulazione del contratto e ciò consente al Tribunale di prescindere

dall'esame delle domande che si fondano proprio sull'avvenuta stipula del contratto.

Spetta, quindi, all'Amministrazione, in ragione dell'accoglimento della domanda di annullamento, rideterminare la graduatoria di gara escludendone la controinteressata e aggiudicando l'appalto all'impresa che vi subentra, previa positiva effettuazione delle verifiche documentali di legge (cfr. T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 18 dicembre 2019, n. 2693).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti,

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- respinge il ricorso incidentale presentato dalla Bulfaro S.p.A.;
- condanna Anas S.p.A. e Bulfaro S.p.A., in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Daniele Busico, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Daniele Busico**

**IL PRESIDENTE**  
**Silvio Ignazio Silvestri**

**IL SEGRETARIO**